



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

ORDINANZA

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. (GU n. 207 del 7-9-2009)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modifiche;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 concernente “Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52, del 4 marzo 2003;

Visto in particolare, l’art. 8 del predetto Accordo del 6 febbraio 2003, il quale da’ disposizioni in merito alle manifestazioni popolari con l’impiego di equidi;

Considerato che nonostante il predetto Accordo non tutte le Regioni hanno attuato quanto previsto;

Considerato il ripetersi di tali manifestazioni, anche su improvvisati circuiti urbani del territorio nazionale, e di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l’integrità fisica degli animali, nonché, l’incolumità dei fantini e degli spettatori presenti;

Ritenuto necessario prevedere norme urgenti a tutela della salute e del benessere degli equidi in parola;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante “Delega delle attribuzioni del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, per taluni atti di competenza dell’Amministrazione al Sottosegretario di Stato On.le Francesca Martini”, registrato alla Corte dei Conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

Ordina:

Articolo 1

(Manifestazioni autorizzate)

1. Le manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE), dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), dalla Federazione Equestre Internazionale (FEI) e dalle Associazioni da queste riconosciute nonché da Associazioni o enti riconosciuti dal CONI, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per i cavalli, in conformità alle previsioni di cui all’allegato alla presente ordinanza.
2. Le manifestazioni di cui al comma 1, a tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, devono essere autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica del comitato organizzatore e previo parere favorevole della Commissione Comunale o Provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 625, integrata da un veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d) dell’allegato alla presente ordinanza. Detta Commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate alla tutela dell’incolumità pubblica e del benessere degli animali di cui all’allegato alla presente ordinanza.

Articolo 2

(Disposizioni per i cavalli e i fantini)

1. E’ vietato utilizzare per le manifestazioni di cui all’articolo 1, comma 1, cavalli di età inferiore ai quattro anni.
2. E’ vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all’articolo 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine, di cui agli articoli 544 - bis, 544 - ter, 544 - quater, 544 - quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione, nonché risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti.
3. E’ vietato l’uso degli aiuti in modo improprio o eccessivo tale da provocare sofferenza all’animale.
4. Il comitato organizzatore è responsabile dell’applicazione del presente articolo.

Articolo 3
(Sostanze ad azione dopante)

1. E' vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante.
2. Sono da intendersi sostanze ad azione dopante quelle considerate tali dagli organismi tecnico - sportivi di riferimento UNIRE, FISE, FEI.
3. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, emana le linee guida volte alla prevenzione ed al controllo del doping con modalità a campione.

Articolo 4
(Disposizioni finali)

1. La presente ordinanza ha efficacia di 24 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma,

p. IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
On.le Francesca Martini

ALLEGATO A

REQUISITI TECNICI E CONDIZIONI ESSENZIALI PER LA TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA E DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI

- a) Il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire la sicurezza e l'incolumità dei fantini, dei cavalieri e degli equidi, nonché delle persone che assistono alla manifestazione;
- b) Il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo ad attutire l'impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti;
- c) Il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti o cadute;
- d) Il tecnico di cui all'articolo 1, comma 2 è abilitato attraverso specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico sportivi di riferimento ed inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi;
- e) La ASL competente per territorio garantisce la presenza di un veterinario ufficiale durante lo svolgimento della manifestazione;
- f) Il comitato organizzatore deve garantire le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione attraverso la presenza di: un medico veterinario ippiatra che attua altresì un'ispezione veterinaria preventiva e che certifica l'idoneità degli equidi, un'ambulanza veterinaria per equini o di un mezzo di trasporto cavalli idoneo e la disponibilità di una struttura sanitaria veterinaria di riferimento;
- g) per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale.

Ministero della Salute

ORDINANZA 21 luglio 2011

Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

(G.U. Serie Generale n. 210 del 9 settembre 2011)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, recante «Disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2009, n. 207;

Rilevato il ripetersi delle manifestazioni in oggetto ed il verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrità fisica degli animali nonché l'incolumità dei fantini e degli spettatori presenti, anche a causa dell'inosservanza delle prescrizioni di cui all'o.m. 21 luglio 2009;

Considerato che, alla luce di quanto sopra, permangono le motivazioni poste alla base dell'o.m. 21 luglio 2009, con particolare riferimento alle condizioni di contingibilità ed urgenza;

Ritenuto pertanto necessario, nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina in materia, di reiterare le misure di tutela della salute e del benessere degli equidi impegnati in manifestazioni popolari, pubbliche o private, che si svolgono al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, integrandole con le ulteriori misure rivelatesi necessarie alla luce dell'esperienza maturata durante il biennio di vigenza dell'o.m. 21 luglio 2009;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2010, registro n. 5, foglio n. 315;

Ordina:

Art. 1

Manifestazioni autorizzate

1. Le manifestazioni pubbliche o private, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), dalla Federazione equestre internazionale (FEI), dalla Federazione italiana turismo equestre e trec (FITETREC A.N.T.E.), nell'ambito delle discipline indicate dai rispettivi statuti, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformita' alle previsioni di cui alla presente ordinanza e all'Allegato A, che ne costituisce parte integrante.

2. A tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, le manifestazioni di cui al comma 1 sono autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica dell'ente o comitato organizzatore e previo parere favorevole della commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d) dell'Allegato A. A tal fine la commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate alla tutela dell'incolumita' pubblica e del benessere degli animali di cui all'Allegato A.

Art. 2

Disposizioni relative a equidi e fantini

1. E' vietato utilizzare per le manifestazioni di cui all'art. 1 cavalli di eta' inferiore ai quattro anni.

2. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonche' risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti.

3. Gli organizzatori sono responsabili dell'applicazione del presente articolo.

Art. 3

Sostanze ad azione dopante

1. E' vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante.

2. Fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli ufficiali effettuati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, gli organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 1 adottano un regolamento recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto del divieto di cui al comma 1 e per la verifica dei requisiti previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni secondo uno degli standard di riferimento applicati dagli enti tecnici ASSI o FISE.

Art. 4

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza, che sostituisce l'ordinanza ministeriale del 21 luglio 2009, ha efficacia di 24 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 luglio 2011

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 375

Allegato A

Requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela dell'incolumita' pubblica e del benessere degli animali

- a) Il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire la sicurezza e l'incolumita' dei fantini, dei cavalieri e degli equidi nonche' delle persone che assistono alla manifestazione.
- b) Il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo ad attutire l'impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti.
- c) Il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti o cadute.
- d) Il tecnico di cui all'art. 1, comma 2 e' formato attraverso uno specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico-sportivi di riferimento, ASSI e FISE, ed e' inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi e pubblicato sui rispettivi siti internet. I citati enti provvedono a stabilire e rendere pubblici i requisiti necessari per la certificazione dei percorsi formativi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
- e) La ASL competente per territorio garantisce la presenza di un veterinario ufficiale durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove.
- f) Gli organizzatori garantiscono le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione attraverso la presenza di: un medico veterinario di comprovata esperienza nel settore equino, che attua altresì una visita veterinaria preventiva e certifica l'idoneita' degli equidi allo svolgimento dell'attivita', un'ambulanza veterinaria per equidi o di un mezzo di trasporto cavalli idoneo e la disponibilita' di una struttura sanitaria veterinaria di riferimento.
- g) Per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale.

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 4 settembre 2013

Proroga e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante "Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati." (13A07441)

(GU n.211 del 9-9-2013)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente il "Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2003, n. 52, e in particolare, l'articolo 8 del predetto accordo;

Viste le ordinanze ministeriali del 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2009, n. 207, e del 21 luglio 2011, che sostituisce la predetta o.m., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2011, n. 210;

Considerato che e' tuttora attuale l'esigenza di tutelare l'integrita' fisica degli animali nonche' l'incolumita' dei fantini e degli spettatori presenti alle manifestazioni in questione, secondo le motivazioni contenute nell'o.m. 21 luglio 2011 cit.;

Ritenuto, nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina in materia, di reiterare le misure di cui alla predetta o.m. 21 luglio 2011 cit., integrandole con quelle ulteriori emerse alla luce dell'esperienza maturata durante il biennio di vigenza dell'ordinanza ministeriale 21 luglio 2011;

Considerato che nella seduta del 26 luglio 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge recante disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie di tutela della salute umana nonche' di benessere animale, il cui articolo 21 contempla, tra l'altro,

disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute nell'ambito delle manifestazioni popolari pubbliche o aperte al pubblico nelle quali vengono impiegati equidi;

Ritenuto per quanto sopra, e nelle more della conclusione dell'iter del predetto disegno di legge, di prorogare l'efficacia dell'ordinanza del 21 luglio 2011, come modificata dalla presente ordinanza, di ulteriori 12 mesi;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato On.le Paolo Fadda (registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2013, registro n. 10, foglio n. 367);

Ordina:

Art. 1

1. All'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi a eccezione di mostre, sfilate e cortei garantiscono i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformita' alle previsioni di cui alla presente ordinanza e all'allegato A, che ne costituisce parte integrante. Sono escluse dall'applicazione delle presenti disposizioni le manifestazioni che si svolgono all'interno degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - gestione ex ASSI, dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), dalla Federazione equestre internazionale (FEI), dalla Federazione italiana turismo equestre e trec (FITETREC - A.N.T.E.) nonche' da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che nei propri statuti, regolamenti o disciplinari prevedono misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle previste dalla presente ordinanza, nell'ambito delle discipline indicate dai rispettivi statuti.";

b) all'allegato A, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) dopo le parole "che assistono alla manifestazione" sono aggiunte le seguenti: "ed e' adeguatamente delimitato al fine di evitare la fuga degli animali";

2) alla lettera b) dopo la parola "idoneo" sono aggiunte le seguenti: "anche sulla base della valutazione del rischio";

3) la lettera d) e' sostituita come segue: "d) Il tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, e' formato attraverso uno specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico-sportivi di riferimento, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - gestione ex ASSI e CONI - FISE, ed e' inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi e pubblicato sui rispettivi siti internet. I citati enti provvedono a stabilire e rendere pubblici i requisiti necessari per la certificazione dei percorsi formativi.";

4) la lettera f) e' sostituita come segue: "f) Gli organizzatori garantiscono le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione e approntano un adeguato servizio di soccorso per gli animali, assicurando a tal fine: la presenza di un'ambulanza veterinaria per equidi o di un mezzo di trasporto idoneo; la disponibilita' di una struttura veterinaria per equidi; la presenza di un medico veterinario ippiatra che prima della manifestazione effettua l'esame obiettivo generale sugli animali, valuta le loro condizioni, anche sulla base delle certificazioni fornite dal veterinario di fiducia e, ove lo ritenga necessario, esegue una visita piu' approfondita o ulteriori accertamenti per ammettere gli animali alla manifestazione, oltre ad assicurare il primo soccorso".

Art. 2

1. L'efficacia dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata dalla

presente ordinanza, e' prorogata per dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 settembre 2013

p. Il Ministro, il Sottosegretario di Stato: Fadda

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 12, foglio n. 126

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 7 agosto 2014

Proroga e modifica dell'ordinanza 4 settembre 2013, recante «Proroga e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante "Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati"». (14A06865)

(GU n.208 del 8-9-2014)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», e in particolare l'art. 8 del predetto Accordo;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2011 che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati;

Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 che reitera con modifiche l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2011 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati;

Considerato che talune regioni non hanno ancora dato piena

attuazione a quanto previsto dal citato Accordo 6 febbraio 2003 e che, atteso il ripetersi delle manifestazioni in oggetto ed il verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrita' fisica degli animali, nonche' l'incolumita' dei fantini e degli spettatori presenti, permangono le motivazioni poste alla base dell'ordinanza ministeriale 21 luglio 2013;

Considerato al riguardo che il Consiglio dei ministri del 26 luglio 2013 ha approvato il disegno di legge recante disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie di tutela della salute umana nonche' di benessere animale che, all'art. 23, reca disciplina dell'anagrafe degli equidi nonche' disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute nell'ambito delle manifestazioni popolari pubbliche o aperte al pubblico nelle quali vengono impiegati equidi;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina in materia, mantenere le misure gia' previste a carattere generale a tutela della salute e dell'incolumita' pubblica, nonche' della salute e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari, pubbliche o aperte al pubblico;

Preso atto delle segnalazioni dell'Autorita' del garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'art. 21 della legge n. 287/1990, inviate al Ministro della salute in data 17 febbraio 2012 e 23 gennaio 2014;

Considerato, pertanto, di dover prorogare di 12 mesi l'efficacia dell'ordinanza 21 luglio 2013 con le modifiche apportate dalla presente ordinanza, stante la pendenza dell'iter di approvazione del predetto d.d.l.;

Ordina:

Art. 1

All'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 4 settembre 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente:

«Art. 1.

Manifestazioni autorizzate

1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformita' alla presente ordinanza e all'allegato A che ne costituisce parte integrante.

2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso sulla base delle specifiche competenze, ivi inclusi gli Enti di Promozione Sportiva, che nei propri statuti, regolamenti o disciplinari prevedono misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle stabilite dalla presente ordinanza.

3. A tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, le manifestazioni di cui al comma 1 sono autorizzate previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141 bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e ss. mm. ii., che deve essere integrata da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d dell'allegato A. L'ente o il comitato organizzatore a tal fine presenta una relazione tecnica alla

Commissione che verifica il rispetto dei requisiti e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dalla presente ordinanza e dall'allegato».

b) All'allegato A la lettera d) e' sostituita come segue:

«Il tecnico di cui all'art. 1, comma 3, deve possedere i requisiti indicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI, attraverso i propri organismi di riferimento, ed e' inserito in un apposito elenco tenuto costantemente aggiornato e reso pubblico tramite il sito istituzionale dei Ministeri competenti.».

Art. 2

Disposizioni finali

1. L'efficacia dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata dall'ordinanza del 4 settembre 2013 e con le modifiche di cui all'art. 1, e' prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 agosto 2014

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 4009